



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione Generale degli affari generali e della società dell'informazione

Regione Autonoma della Sardegna
Dir. Gen. Affari Generali e Riforma Regione
Prot. Interno del 19/09/2012
nr. 0008689
Classifica III. 13.6
02-01-00



**CONVENZIONE OPERATIVA TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
CAGLIARI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI SEMPLIFICAZIONE
NELLE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE DEGLI ARCHIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

L'anno 2012 addì 19 del mese di settembre, negli uffici della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione siti in Cagliari, via Posada snc, l'ing. Riccardo Porcu, nato a Cagliari il 17 marzo 1975, nella sua qualità di Direttore del Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione, su delega del Direttore generale degli affari generali e della società dell'informazione, Ing. Antonio Quartu - nota prot. n. 8687 del 19 settembre 2012 allegata alla presente- e il dott. Aldo Macis, nato a Cagliari il 2 marzo 1955, nella sua qualità di Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari, di seguito parti,

Visti

- l'art. 15 della legge 15 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi*", che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;
- il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia;
- il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 costituente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;
- i D. Dirett. 11 febbraio 2004 e 25 gennaio 2007 del Ministero della Giustizia, in attuazione del D.P.R. 313/2002;
- il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante "*Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché il decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia*", a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150" ed in particolare art. 6 "Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria" e l'art. 7 "Competenza delle direzioni regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria";
- la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali, e successive modificazioni e integrazioni;



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- la legge 13 novembre 1998, n. 31 recante norme in materia di disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, e successive modificazioni e integrazioni;
- il protocollo di intesa tra il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro della giustizia avente ad oggetto la realizzazione di programmi di innovazione digitale, siglato in data 26 novembre 2008;
- il Protocollo di intesa stipulato in data 16-04-2010 tra la Regione autonoma della Sardegna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari, avente ad oggetto la promozione di azioni congiunte per l'innovazione e l'informatizzazione degli uffici giudiziari della Sardegna;
- il D.P.R. 445/2000 *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"* ed, in particolare gli artt. 40, 43, 46 e 47;
- l'art. 38 *"Requisiti di ordine generale"* del d. lgs. 163/2006 *"Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture"* che impone alla stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dal concorrente aggiudicatario al fine di poter procedere alla stipulazione del contratto, e segnatamente il comma 3 ai sensi del quale: *"Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002"*.
- la legge regionale 3 luglio 1998, n.21 *"Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio"* la quale subordina la liquidazione dell'indennizzo, tra gli altri, alla presentazione del certificato di chiusura delle indagini.
- il d.lgs. 193/2006 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*, in particolare gli artt. 20 e 21 relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari: *"Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili"*; *"Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo"*.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Preso atto che

- l'art. 40 del D.P.R. 445/2000 è stato recentemente modificato dalla legge 183 del 2011 che ha introdotto il comma 02: *"Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura: il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"*;
- conseguentemente le amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del testo unico in materia di documentazione amministrativa

CONSIDERATO CHE

- Il protocollo di intesa stipulato in data 16-04-2010 tra la Regione autonoma della Sardegna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari dispone che ad esso venga data attuazione mediante la stipula di convenzioni operative di dettaglio, volte ad individuare in maniera particolareggiata i singoli interventi attuativi e a determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- Il coordinamento delle azioni deve essere garantito dal Direttore Generale degli Affari Generali e della società dell'informazione e dal Dirigente amministrativo della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari, o da loro delegati, che si avvarranno delle rispettive risorse umane

ART. 1

FINALITÀ

1. Con il presente protocollo le parti, nei limiti delle proprie competenze, intendono collaborare al fine di programmare e realizzare interventi per l'innovazione e l'informatizzazione della giustizia, di contribuire alla semplificazione e snellimento delle modalità di svolgimento dei servizi erogati dall'amministrazione della giustizia con miglioramento dell'efficienza e riduzione dei costi sostenuti per il suo funzionamento e di contribuire alla semplificazione delle procedure di controllo cui è tenuta l'amministrazione regionale.

ART. 2

OGGETTO

1. L'attività oggetto del presente protocollo è diretta a disciplinare le modalità di richiesta e ricevimento del certificato del casellario giudiziale, carichi pendenti e certificato di chiusura indagine mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata messa a disposizione dall'amministrazione regionale nelle comunicazioni tra la stessa e la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

2. L'attività prevista dal comma 1 comprende le seguenti azioni:

- Attribuzione di una casella di posta elettronica certificata alla Procura di Cagliari dedicata in via esclusiva ai rapporti con l'amministrazione regionale;
- Attribuzione di una casella di posta elettronica certificata dedicata alla richiesta dei certificati di cui sopra al Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione;
- Avvio di una prima fase di sperimentazione nella quale la Procura di Cagliari riceverà esclusivamente le richieste trasmesse dalla Direzione degli affari generali;
- Affiancamento del personale della Procura di Cagliari coinvolto nella procedura di rilascio dei certificati per il periodo di sperimentazione;
- Attività di promozione da parte dell'amministrazione regionale volto a diffondere tale modalità applicativa a tutti i settori dell'amministrazione regionale;
- Monitoraggio del flusso documentale secondo procedure di qualità;
- Verifica dei certificati che possono essere richiesti attraverso la nuova modalità applicativa e, con riferimento a quelli per i quali non è possibile tale utilizzo, ricerca di soluzioni alternative e semplificate.
- Analisi delle interferenti problematiche relative alla privacy e adempimenti connessi.

ART. 3

UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

1. Le parti si impegnano ad utilizzare per lo scambio della documentazione indicata nelle premesse, esclusivamente la posta elettronica certificata (di seguito PEC).
2. La Regione Autonoma della Sardegna provvede all'attivazione a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari di una casella di posta elettronica certificata dedicata in via esclusiva ai rapporti con l'amministrazione regionale e si impegna a sostenerne i relativi costi di gestione.
3. Le richieste partiranno, nella prima fase di sperimentazione, dalla casella di posta elettronica certificata assegnata al Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali. Successivamente, ciascuna Direzione generale provvederà ad inoltrare la richiesta dalla propria casella di posta elettronica certificata. Il Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali provvederà a comunicare le PEC dedicate a tale servizio.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ART. 4

AFFIANCAMENTO E ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

1. L'amministrazione regionale provvede ad affiancare, per la prima fase di sperimentazione, i referenti indicati dalla Procura di Cagliari nel passaggio all'utilizzo e gestione della PEC e del relativo flusso documentale;
2. Il Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionali della Regione si impegna a promuovere la nuova modalità di consultazione all'interno dell'amministrazione regionale al fine di garantire la standardizzazione della procedura.

ART. 5

ATTIVITÀ DELLA PROCURA

1. La Procura di Cagliari si impegna a dare esecuzione alle richieste pervenute dall'amministrazione regionale garantendo una risposta in tempi brevi, comunque entro giorni cinque dalla ricezione della richiesta; la richiesta è soddisfatta grazie alla trasmissione del certificato in formato pdf.

ART. 6

ENTRATA IN VIGORE, FASE DI SPERIMENTAZIONE

1. La presente convenzione entra in vigore dal momento della sottoscrizione; il Servizio affari generali, bilancio e supporti direzionale della Regione coordinerà la prima fase di sperimentazione della durata di 6 mesi a termine della quale ciascuna Direzione generale dell'amministrazione dovrà utilizzare la modalità di consultazione tramite Pec.

ART. 7

RISOLUZIONE

1. Qualora una delle parti risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi assunti con la presente Convenzione, l'altra parte può, con diffida scritta, intimare ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla ricezione della diffida. Qualora l'inadempimento persista, il Protocollo si intende risolto automaticamente.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della sottoscrizione della convenzione, circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali che sarà effettuato per l'esecuzione della convenzione stessa.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**


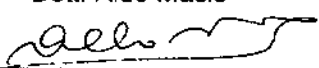
2. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta da parte di una pubblica amministrazione degli archivi dell'amministrazione certificante finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
3. Resta fermo il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza; le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile.
4. L'amministrazione regionale procederà ad individuare i soggetti preposti all'attività di verifica mediante apposita lettera di incarico che individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.

ART. 9

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione, sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella B annessa al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'articolo 28 del DPR 30 dicembre 1982, n. 955.

La presente convenzione, costituita da n. 7 pagine, viene letta, approvata e sottoscritta dalle parti.

<p>Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale Affari generali e società dell'informazione Ing. Riccardo Porcu</p> 	<p>Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Cagliari Dott. Aldo Macis</p> 
---	---